

Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi a seguito di provvedimenti di omologa

Sono pervenuti alcuni quesiti sulle modalità di segnalazione in Centrale dei rischi (CR) delle esposizioni a sofferenza oggetto di un provvedimento giurisdizionale di omologa ex L. 3/2012 o D. Lgs. 14/2019.

La Circ. 139/91, cap. II, sez. 6, par. 21 prevede che “In caso di provvedimenti giudiziari di omologa ai sensi della L. 3/2012, a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui è intervenuta l’omologa gli importi segnalati sono adeguati a quanto stabilito dal giudice”.

Al riguardo, per le esposizioni segnalate a *sofferenza*¹, si precisa che rispetto alla data contabile in cui è intervenuta l’omologa, l’intermediario segnala l’importo rideterminato dal giudice, non ricomprendendo le perdite segnalate prima del provvedimento di omologa e/o deliberate in occasione del provvedimento stesso².

Relativamente alle date contabili successive, si seguono gli ordinari criteri segnaletici previsti dalla Circ. 139/1991. In particolare, nella categoria di censimento *sofferenze* l’intermediario segnala l’importo rideterminato dal giudice, diminuito degli eventuali rimborsi del cliente, e nella categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita* le perdite eventualmente deliberate in data successiva al provvedimento di omologa³.

1 Si precisa che nel caso di esposizioni non segnalate a sofferenza, deve essere segnalato l’importo del debito come rideterminato dal giudice nella pertinente categoria di censimento.

2 L’intermediario quindi non effettua segnalazioni nella categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita*.

3 Per agevolare la comprensione dei criteri segnaletici esposti, si riporta di seguito un esempio. Alla data contabile “t” il cliente è segnalato nella categoria di censimento *sofferenze* per euro 1.000 e in *sofferenze - crediti passati a perdita* per euro 300. Al tempo “t+1” interviene un provvedimento di omologa, che ridetermina il debito del cliente in euro 600 e stabilisce che questi debba corrispondere mensilmente all’intermediario euro 100. Con riferimento alla data contabile “t+1” l’intermediario segnala euro 600 a *sofferenza* e nulla in *sofferenze - crediti passati a perdita*. Al tempo “t+2” il cliente rimborsa euro 100: l’intermediario segnala a *sofferenza* euro 500 e nulla in *sofferenze - crediti passati a perdita*. Al tempo “t+3” il cliente non paga l’importo di 100 euro e l’intermediario valuta di passare a *perdita* il relativo ammontare. Pertanto, con riferimento al tempo “t+3” l’intermediario segnala a *sofferenza* euro 500 e in *sofferenze - crediti passati a perdita* euro 100.